

CBAM - Dal 28 marzo e' possibile inoltrare la richiesta per diventare Dichiarante autorizzato

Circolare 256 del 01/04/2025 - Internazionalizzazione

A partire dal 1° gennaio 2026 (periodo definitivo), solo i soggetti in possesso della qualifica di **“Dichiarante CBAM autorizzato”** potranno importare nell’UE i prodotti soggetti al CBAM elencati nell’Allegato I del [Regolamento \(UE\) 2023/956](#).

Solo chi ottiene questa autorizzazione potrà infatti continuare a importare legalmente i beni coperti dalla normativa e procedere ogni anno ai seguenti adempimenti:

- dichiarare, entro il 31 maggio, le merci CBAM importate nell’anno precedente, indicando le emissioni incorporate, che dovranno essere verificate da soggetti accreditati;
- acquistare e restituire i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate.

Il [Regolamento \(UE\) 2025/486 del 18 marzo scorso](#) stabilisce che **a partire dal 28 marzo 2025** gli operatori economici potranno **inoltrare la richiesta per diventare dichiarante autorizzato secondo le modalità in esso specificate**. In Italia, l’autorità competente di riferimento è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Tutte le procedure si svolgeranno online tramite il *Registro CBAM*.

Segnaliamo infine che per le aziende che importano meno di 50 tonnellate di prodotti CBAM all’anno va monitorato l’iter legislativo delle [proposte di semplificazione](#) previste dal pacchetto Omnibus, tra cui in particolare vi è la previsione di un’esonero dagli adempimenti CBAM.

La domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sul richiedente:

- dati identificativi (nome, indirizzo, recapiti) e numero EORI;
- attività economica principale svolta nell’UE;
- certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
- autocertificazione da parte del richiedente che confermi l’assenza di gravi violazioni doganali/fiscali o reati connessi all’attività economica negli ultimi cinque anni;

- elementi per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente per adempiere agli obblighi CBAM;
- una stima del valore e del volume delle future importazioni di merci CBAM

Criteri di valutazione

Il riconoscimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato è subordinato alla verifica dei seguenti requisiti:

- non avere commesso violazioni gravi o ripetute legate alla normativa doganale, fiscale, alle norme sugli abusi di mercato o alla normativa CBAM negli ultimi 3 anni, né condanne definitive per reati economici negli ultimi 5 anni;
- dimostrare di avere una solida capacità finanziaria e operativa, adeguata a gestire gli obblighi derivanti dal CBAM (ad esempio fornire garanzie se la società esiste da meno di due anni);
- essere stabilito nello Stato membro presso cui si presenta la domanda;
- disporre di un numero EORI valido

In particolare, devono risultare rispettate due condizioni: nei tre anni precedenti la domanda non ci devono essere decisioni amministrative o giudiziarie che abbiano accertato violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o delle disposizioni del regolamento CBAM; nei cinque anni precedenti la domanda non devono esistere precedenti di reati gravi legati all'attività economica.

Se l'impresa è costituita da meno di cinque anni, la valutazione si basa sulle informazioni e sui documenti disponibili. L'autorità può richiedere, se necessario, il certificato del casellario giudiziale o un documento equivalente sia della persona fisica richiedente, sia dei titolari effettivi e dei dirigenti della persona giuridica richiedente. In caso di richiesta, l'autorità deve registrare i motivi e garantire la protezione dei dati: i certificati non vengono conservati dopo la decisione se l'esito è positivo, mentre in caso di rigetto vengono conservati solo per la durata di un eventuale ricorso.

Tempi di valutazione

L'autorità ha **120 giorni per valutare la domanda**. Questo termine può arrivare a 180 giorni se la richiesta è stata presentata prima del 15 giugno 2025; tale deroga serve a facilitare la gestione delle prime richieste di autorizzazione durante la fase iniziale di applicazione del Regolamento. Se durante la valutazione sorgono dubbi o sono necessari approfondimenti, l'autorità può richiedere informazioni aggiuntive, estendendo il termine di ulteriori 30 giorni.

Controlli e revoche

Anche dopo l'eventuale rilascio dell'autorizzazione, l'autorità potrà svolgere **controlli periodici** per assicurarsi che il dichiarante rispetti i requisiti. **In caso di infrazioni gravi o ripetute**, oppure se i requisiti vengono meno, al soggetto **può essere revocata l'autorizzazione**.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione, Area Innovazione e Area Ambiente e Sicurezza.

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/cbam-dal-28-marzo-e-possibile-inoltre-la-richiesta-per-diventare-dichiarante-autorizzato>